

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
III LEGISLATURA

(N. 2179-A)

**RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 1962

---

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1963

---

Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Costituzione accoglie fra gli istituti tramandatici quello del Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'Amministrazione, come è definito nell'articolo 100.

Il disegno di legge che viene ora in esame vuole rispondere alla nuova realtà politica e sociale, in aderenza alle esigenze di una revisione legislativa che perfezioni la struttura e le funzioni dell'istituto medesimo.

A tal fine si presenta l'opportunità di portare a maggiore sviluppo qualcuna delle iniziative contenute nelle nuove norme, dando a queste nel loro complesso in via consequenziale un diverso ordine, in modo che le innovazioni che principalmente si vorrebbero apportare vengano per la loro importanza ad avere un maggiore risalto.

Nel disegno di legge così come predisposto una particolare attenzione può essere data ai fini suddetti alla norma dell'articolo 10 ed ad alcuni dei concetti espressi nell'articolo 18, per dover addivenire alla creazione di due nuove Sezioni del Consiglio di Stato come si viene a proporre, facendone oggetto di un nuovo articolo 1 che assorbirebbe con le opportune aggiunte il testo degli articoli 7 e 10 del disegno di legge, prendendo così la precedenza sulle altre norme del disegno stesso.

Invero il mentovato articolo 10 intende dare con la creazione del Comitato per gli affari legislativi il dovuto rilievo alla consulenza in materia legislativa esplicita dal Consiglio di Stato. Ma si può più giustamente ritenere che l'importanza di questa competenza giustifichi, dopo il rinnovamento degli istituti operato dalla Costituzione, la creazione, al posto del Comitato previsto dall'articolo 10 del disegno di legge, di una nuova Sezione organica del Consiglio di Stato.

Non occorre rammentare i precedenti storici al riguardo.

La consultazione in materia legislativa costituì una delle principali attribuzioni del Consiglio di Stato sin dalla sua istituzione come organo ausiliario del Governo. Per la legislazione vigente (regio decreto 26 giugno

1924, n. 1054) il Consiglio di Stato dà parere sopra proposte di legge (articolo 15), formula quei progetti di legge e di regolamento che gli vengono commessi dal Governo (articolo 15), ed il parere è obbligatorio sopra tutte le proposte di regolamenti (articolo 16) e sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti (articolo 16).

La importanza di tali attribuzioni dopo il rinnovamento degli istituti operato dalla Costituzione, assume maggiore rilievo, potendo il Consiglio di Stato dare il contributo di una profonda preparazione giuridica e di una collaudata esperienza nell'adeguamento del vigente sistema legislativo ai precetti della Costituzione, parallelamente si potrebbe dire, in via preventiva, ai compiti della Corte costituzionale.

Sembra quindi più adeguato a tali esigenze che la competenza su accennata del Consiglio di Stato relativa agli affari legislativi sia per così dire istituzionalizzata con la creazione, come si è detto, di una nuova Sezione organica.

Analoga esigenza risveglia l'accento alla fine dell'articolo 19 del disegno di legge alla tutela del cittadino per quanto concerne lo adempimento dell'obbligo della Amministrazione di conformarsi al giudicato.

Invero l'annullamento degli atti amministrativi da parte del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale fa salvi per legge gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità amministrativa. Occorrono i rimedi per il caso che questa frapponga remora, in un modo o nell'altro, all'esecuzione del giudicato.

Nel sistema vigente, per effetto di elaborazione giurisprudenziale, nel verificarsi di tale ipotesi è ammesso l'esercizio del diritto di ricorso di cui al numero 4 dell'articolo 27 del vigente Testo unico 26 giugno 1924, numero 1054, che in verità contempla i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi « al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico ».

Viene così ad attuarsi per effetto della accennata elaborazione giurisprudenziale, un caratteristico processo di esecuzione giurisdizionale, fondato sulla sostituzione del

Consiglio di Stato all'Autorità amministrativa che non esegua il giudicato, ed ove ciò non sia possibile, sulla fissazione dei termini entro i quali il giudicato debba eseguirsi, ed in caso di inosservanza, sulla nomina da parte dell'Autorità governativa, di Commissari o Delegati al compimento degli atti necessari per l'esecuzione.

Ma la realizzazione dell'obbligo dell'Autorità amministrativa di ottemperare al giudicato non può rimanere affidata soltanto ai rimedi a carattere giurisdizionale sopra indicati, mancanti di una adeguata disciplina. E d'altra parte l'inesecuzione del giudicato fa sì che la giustizia nell'Amministrazione alla quale sono preordinati gli organi della giustizia amministrativa corra il rischio in definitiva di risolversi in un nulla.

In situazione così delicata sembra opportuno che il Consiglio di Stato possa svolgere in ordine alla esecuzione del giudicato anche una proficua funzione di consultazione preventiva, sia esprimendo pareri a richiesta dell'Amministrazione sulle questioni ad esso attinenti che possano insorgere, sia a sua iniziativa, segnalando alla Presidenza del Consiglio dei ministri le decisioni di maggiore rilievo che attendono l'esecuzione, sia infine segnalando alla stessa per i provvedimenti da suggerire i casi più gravi di inottemperanza.

È questa tutta una materia delicatissima e importantissima che non può essere affidata alle tre già esistenti Sezioni consultive sull'azione amministrativa, ma che si reputa conveniente debba far capo ad una apposita sezione per il coordinamento e per l'esecuzione del giudicato, di cui si intende proporre la istituzione.

Sono queste le premesse che inducono a trarre in prima linea, e quindi nell'articolo 1, le materie di cui agli articoli 7 e 10 del disegno di legge, mettendo a profitto le considerazioni per la istituzione delle due su accennate nuove Sezioni a comporre il Consiglio di Stato.

In sede di articolo 1 è il caso di soffermarsi su alcune modifiche di carattere minore che si propongono al testo governativo.

Si tratta di voler sopprimere nell'articolo 1 la indicazione del numero dei com-

ponenti di ciascuna sezione, « non meno di dieci » secondo il testo governativo, essendo preferibile lasciare libertà di distribuire i magistrati fra le Sezioni secondo le concrete esigenze di ciascuna di esse. Così pure sembra opportuno accantonare per il momento la riduzione da sette a cinque dei componenti del Collegio giudicante nelle Sezioni giurisdizionali, fino a quando l'analoga riduzione sia legislativamente approvata nei riguardi della Corte di cassazione. Inoltre si ravvisa la necessità che per ciascuna Sezione sia indicato fra i Presidenti ad essa assegnati, quello investito delle funzioni direttive.

\* \* \*

Le altre disposizioni debbono far seguito in scala per così dire discendente, per cui talune meritano una particolare attenzione. Tale quella che reca un aumento dei posti nei ruoli organici della Magistratura, il che risponde, oltre che alle accennate nuove esigenze, alla necessità di rendere più spedito il ricorso all'attività dell'Istituto.

Lo stesso si dica delle norme concernenti le guarentigie dei magistrati onde assicurare la loro indipendenza e quella relativa alla concessione di una delega al Governo per la disciplina della materia più propriamente tecnica delle procedure contenziose e del ricorso straordinario, per una maggiore rapidità e snellezza delle medesime.

Nell'illustrare singolarmente dette altre disposizioni nell'ordine che vengono a prendere e con le modifiche che si propongono, verranno in evidenza le notevoli innovazioni che il disegno di legge apporta alla legislazione vigente.

\* \* \*

L'articolo 2, nell'ordine del testo che si propone, corrispondente all'articolo 13 del testo originario, indica le materie sulle quali il Consiglio di Stato esercita la propria caratteristica funzione di consulenza giuridico-amministrativa. La disposizione riproduce sostanzialmente l'articolo 16 del vigente testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Nel primo comma, col testo che si propone, viene introdotto un ulteriore paragrafo (il numero 4), nel quale sono precisate le at-

tribuzioni della nuova Sezione per il coordinamento e per l'esecuzione del giudicato; attribuzioni già ampiamente illustrate. Inoltre, al fine di rendere più spedita la trattazione degli affari consultivi, si prescrive che il Consiglio di Stato esprima il proprio parere entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

Il rimanente testo dell'articolo 2 è eguale a quello del corrispondente testo originario del disegno di legge (articolo 13).

Merita di essere segnalata l'inclusione, tra i pareri obbligatori, di quelli sulle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato (esclusi quelli in dotazione del Presidente della Repubblica), che eccedano la durata di nove anni e siano disposte dalle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché sulle concessioni di servizi pubblici a carattere nazionale, disposte dalle stesse Amministrazioni. La novità è giustificata dall'importanza dei beni e dei servizi su cui si costituiscono rapporti giuridici a favore di privati e dall'intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi derivanti dai rapporti stessi. Inoltre (n. 5) viene sanzionato in via definitiva un principio già accolto dall'ordinamento: la necessità del parere del Consiglio di Stato sulle norme che riguardano il suo ordinamento e le sue funzioni.

Gli articoli 3 e 4, sono, nel testo che si propone, conformi al testo originario, (articoli 8 e 9). Essi stabiliscono rispettivamente la composizione dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato e dell'Adunanza plenaria, e non recano alcuna innovazione di rilievo rispetto all'ordinamento vigente.

Per quanto riguarda l'Adunanza generale, opportunamente è stato precisato, al primo comma, che non possono parteciparvi i magistrati fuori ruolo e quelli in aspettativa. Nel secondo comma, si sostituiscono le parole « da un referendario » con le altre: « da un primo referendario o da un referendario ». In ordine alla composizione della Adunanza plenaria, va approvato l'aumento da uno a due dei consiglieri supplenti per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali; aumento suggerito dall'esperienza maturata nel funzionamento di questo Collegio.

L'articolo 5, anch'esso conforme al corrispondente testo originario (articolo 11), prevede, con felice innovazione, la costituzione di una Commissione permanente per la formulazione dei pareri sui ricorsi straordinari in base a preavvisi predisposti dalle Sezioni consultive o dalle Commissioni speciali. Tali attribuzioni sono ora demandate all'Adunanza generale, con la grave difficoltà di riunire con settimanale frequenza l'intero corpo dei magistrati, già assorbiti in altre funzioni: con la proposta riforma si attua una prima, effettiva semplificazione delle procedure. La Commissione, costituita al principio di ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, si compone di 19 magistrati, cioè di un Presidente di Sezione, che la presiede, e di tre magistrati per ciascuna delle Sezioni consultive e giurisdizionali.

L'articolo 6, anch'esso conforme al testo originario corrispondente (articolo 12), nulla innova nella composizione e nel funzionamento del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, le cui attribuzioni sono quelle stabilite da disposizioni speciali di legge.

Gli articoli da 7 a 12 concernono la composizione della magistratura del Consiglio di Stato, la nomina dei suoi membri, le guarentigie dei medesimi e il conferimento di incarichi.

In particolare, l'articolo 7, conforme al testo originario corrispondente (articolo 1), reca, al primo comma, l'aumento dei ruoli organici della magistratura, nella misura di sei unità nel ruolo dei Presidenti di Sezione e di dodici in quello dei consiglieri. Lo aumento stesso è pienamente giustificato, oltre che dall'accresciuta mole di lavoro e dall'esigenza di rendere più spedita l'attività del Consiglio, dalla proposta istituzione di nuove Sezioni. I commi successivi prevedono le formalità di nomina del presidente, dei presidenti di Sezione e dei consiglieri e le formalità di nomina e di promozione dei referendari e regolano il conferimento dell'incarico di segretario generale. La principale innovazione secondo la quale i presidenti di Sezione sono scelti tra i consiglieri, previo parere del Consiglio di Presidenza,

rafforza le guarentigie e l'indipendenza dei componenti dell'Alto Consesso nei confronti del Governo.

L'articolo 8 (« Presidente del Consiglio di Stato ») integrato rispetto al testo originario corrispondente (articolo 2), riproduce in sostanza le norme del vigente testo unico n. 1054 del 1924, con l'aggiunta della designazione di un presidente di Sezione destinato a sostituire, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato nella Presidenza dell'Adunanza plenaria, in luogo del consigliere più anziano tra i componenti dell'Adunanza stessa, come è previsto dalle attuali disposizioni. Con la integrazione che si propone si intende riconoscere anche la facoltà del Presidente di presiedere la Sezione per gli affari legislativi e la Sezione per il coordinamento e per l'esecuzione del giudicato.

L'articolo 9 (« concorso per referendario del Consiglio di Stato »), quasi interamente identico al testo originario corrispondente (articolo 3), richiede specificamente, nei candidati, il possesso della laurea in giurisprudenza. Vengono ampliate le categorie cui debbono appartenere gli aspiranti al concorso, i quali potranno provenire non solo dalle carriere direttive dello Stato, ma altresì da quelle delle Regioni e degli enti pubblici a carattere nazionale, dall'assistente universitario presso cattedre di materie giuridiche e dalla professione forense. Il testo che si propone si differenzia da quello originario corrispondente solo nell'aggiunta con la quale si intende prescrivere, per gli assistenti universitari (n. 3), il possesso di un periodo minimo di anzianità nella carriera (quattro anni), anche al fine di realizzare un criterio di uniformità con i requisiti di ammissione degli appartenenti alle altre categorie, ai quali è richiesto, in effetti, un minimo di anzianità dall'ingresso in carriera (nn. 1, 2 e 5) o dall'inizio dello esercizio della professione forense (n. 4).

Sull'articolo 10 (« Nomina dei consiglieri di Stato »), conforme al testo originario corrispondente (articolo 4), va rilevato che una delle più belle tradizioni dell'Istituto è rappresentata dal sistema promiscuo di re-

clutamento dei consiglieri di Stato, che, in parte, vengono nominati per avanzamento di carriera dei primi referendari e, in parte, per iniziativa del Governo. Tale tradizione è stata mantenuta; inoltre, sono state previste norme idonee a garantire, in condizioni normali di reclutamento, l'aspettativa alla promozione a consigliere dei primi referendari, che abbiano prestato quattro anni di complessivo, effettivo servizio, qualificato lodevole dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato. Le ulteriori innovazioni, relative ai requisiti per la nomina di consiglieri su iniziativa del Governo (età, diploma di laurea, previa cessazione da incarichi in Gabinetti o Segreterie particolari di membri del Governo) nonché la prescrizione del previo parere del Presidente del Consiglio di Stato, si traducono in accrescimento di efficienza e di prestigio del Consesso.

Le guarentigie dei magistrati del Consiglio di Stato sono disciplinate dall'articolo 11, corrispondente all'articolo 5 del testo originario. In virtù di questa disposizione i provvedimenti di collocamento a riposo d'ufficio, di sospensione e di rimozione sono adottati su conforme parere dell'Adunanza generale, rendendo, così, vincolante il parere, soltanto obbligatorio, previsto dalle vigenti norme. Col testo che si propone si aggiunge al numero 3 un'ulteriore ipotesi di sospensione — ipotesi che, in effetti, costituisce una semplice specificazione delle precedenti — cioè « per reiterata inosservanza dei termini previsti per il deposito degli elaborati dei pareri e delle decisioni ».

Le disposizioni sul conferimento degli incarichi (articolo 12, corrispondente all'articolo 6 del testo originario) più rigorose di quelle vigenti, mirano a limitare i casi di distrazione dei magistrati del Consiglio di Stato dalle funzioni di istituto; allo stesso scopo tende l'altra norma che riduce a otto unità il numero, già di diciotto e ora di dodici, dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo per effetto dell'assunzione di incarichi continuativi presso altre amministrazioni.

L'articolo 13, corrispondente all'articolo 14 del testo originario, stabilisce la compe-

tenza dell'Adunanza generale senza sostanziali modifiche rispetto alle norme in vigore.

\* \* \*

Gli articoli 14 e 15, corrispondenti agli articoli 15 e 16 del testo originario, trattano del ricorso in via straordinaria al Presidente della Repubblica. Vengono fissati i principi fondamentali sui requisiti e sul contenuto del ricorso, la cui disciplina particolareggiata come si vedrà a proposito del successivo articolo 18 è riservata alle norme delegate previste dall'articolo medesimo.

Scendendo all'esame particolareggiato dei detti due articoli, il primo attribuisce al Consiglio di Stato la competenza ad esprimere il parere sui detti ricorsi straordinari, e nel testo che si propone alla indicazione « ricorso straordinario al Capo dello Stato » si sostituisce quello « ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ».

Interessante è la norma dell'articolo 15 che — innovando sul contrario orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato — dispone che, se il provvedimento definitivo impugnato sia l'epilogo del previo esperimento del ricorso o dei ricorsi gerarchici, possono proporsi in sede straordinaria anche quei motivi che erano deducibili in sede gerarchica, ma che non furono dedotti contro l'originario atto amministrativo.

Cade opportuno qui rilevare la infondatezza delle obiezioni mosse da più parti in ordine alla legittimità costituzionale dell'istituto del ricorso straordinario.

Il potere del Presidente della Repubblica di decidere, sotto la responsabilità del Governo, questioni di materia amministrativa, si inquadra nei fini di tutela della giustizia nell'amministrazione, che l'articolo 100 della Costituzione comprende tra le funzioni del supremo Consesso amministrativo. L'istituto, inoltre, non è in contrasto con l'articolo 113 della Costituzione, che assicura, in ogni caso, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa, atteso che non interferisce sulla possibilità dell'azione giudiziaria e che l'alternatività del ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato deriva,

in definitiva, da una libera scelta, da parte del cittadino, dell'uno anzichè dell'altro rimedio.

\* \* \*

Alle disposizioni sinora esaminate si contrappongono quelle degli articoli da 16 a 20 per il loro contenuto di norme transitorie e finali, queste ultime contenenti la delega legislativa di cui appresso.

L'articolo 16, corrispondente all'articolo 17 del testo originario, stabilisce, al primo comma, che l'aumento dell'organico dei Presidenti di sezione e dei Consiglieri, dovrà essere attuato gradualmente, nella misura di tre unità all'anno fino a raggiungere il *plenum* della composizione del Consiglio e, al secondo comma, che i primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della legge saranno promossi Consiglieri, al compimento del prescritto periodo di servizio, anche in soprannumero, con riassorbimento al verificarsi delle prime vacanze nei ruoli.

L'articolo 17, corrispondente all'articolo 18 del testo originario, sopprimendone una parte, contiene la delega al Governo ad emanare i provvedimenti legislativi indispensabili per assicurare il coordinamento della legislazione anteriore, non derogata, con la nuova legge, anche introducendo quelle modificazioni e integrazioni che si rendessero necessarie in virtù del coordinamento stesso. La parte soppressa del testo originario è quella contenente un'analogo delega per l'emanazione del nuovo statuto del personale impiegatizio. Della stessa si propone la soppressione, poichè risulta già predisposto al riguardo, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno schema di provvedimento legislativo attualmente all'esame del Ministero per la riforma della Pubblica amministrazione.

Tale schema potrebbe per la semplicità della materia, ottenere più sollecita approvazione dalle Commissioni parlamentari, ove ad esse assegnato in sede deliberante.

Particolarmente interessante è il successivo articolo 18, corrispondente all'articolo 19 del testo originario, avente per oggetto la delega al Governo ad emanare i provvedimenti legislativi necessari per regolare il pro-

cedimento relativo alla trattazione degli affari consultivi e per disciplinare organicamente il procedimento giurisdizionale anche in grado di appello.

Nell'alternativa se le esigenze di riforma e di coordinamento postulassero la necessità di regolare tutta la materia in una legge unica o se non fosse soluzione migliore quella di affidare alla legge ordinaria il compito di dettare le norme direttamente attinenti all'organizzazione caratteristica del Consiglio di Stato, avvalendosi, per il di più, dello strumento della legge delegata, è stata scelta questa seconda soluzione. Il criterio adottato è da approvare, perchè attraverso lo strumento della legge delegata è dato più idoneamente affidarsi ad organi governativi per quanto concerne gli aspetti secondari della organizzazione e la disciplina dei procedimenti e dell'esercizio della funzione legislativa, materia di carattere eminentemente tecnico.

In conformità dell'articolo 76 della Costituzione le norme di delega (artt. 17 e 18 citati) contengono i principi e i criteri direttivi, ai quali il Governo dovrà attenersi nell'emanazione dei provvedimenti delegati. Sull'articolo 17 nessuna particolare osservazione va fatta. L'articolo 18 fissa i seguenti principi direttivi:

a) la semplificazione delle procedure di trattazione degli affari consultivi e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dovrà assicurare una maggiore celerità del procedimento, più consona alle esigenze al cui soddisfacimento è preordinata l'attività del Consiglio di Stato;

b) la nuova disciplina del ricorso straordinario dovrà risolvere le situazioni di contrasto che possono verificarsi, allorchè lo stesso atto amministrativo venga impugnato in sede giurisdizionale e con ricorso straordinario da diverse persone; dovrà altresì garantire una più efficace difesa dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino, perfezionando il sistema del contraddittorio tra il medesimo e la pubblica Amministrazione;

c) la disciplina del procedimento contenzioso dovrà tendere a rafforzare il contraddittorio, a perfezionare la fase istruttoria, a coordinare le norme sul procedimento davanti ai giudici amministrativi di primo grado e sull'appello al Consiglio di Stato avverso le loro decisioni, inserendole in un sistema organico e unitario; dovrà infine tendere ad assicurare l'adempimento da parte della pubblica Amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato.

Sulla esattezza e congruità di tali principi è superfluo soffermarsi.

Infine l'articolo 19, corrispondente all'articolo 20 del testo originario, saggiamente dispone che i provvedimenti legislativi delegati debbano essere emanati previo parere di una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati. Si intende così garantire l'osservanza dei principi direttivi e delle linee fondamentali fissati dal Parlamento con la legge di delega.

L'articolo 20, corrispondente all'articolo 21 del testo originario, regola la copertura della spesa.

\* \* \*

L'importanza di questo disegno di legge non ha necessità di essere sottolineata. Si vuol fare ancora un passo avanti perchè si realizzi una migliore struttura del Consiglio di Stato quale organo ausiliario del Governo nella sua funzione di consulenza giuridico-amministrativa, e al tempo stesso perchè diventi sempre più realtà quella giustizia nella Amministrazione la cui tutela si intese di affidare a questo glorioso Istituto, che sin dall'inizio, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ha acquisito una così nobile tradizione nella difesa del cittadino di fronte ai pubblici poteri.

Si confida pertanto nell'approvazione delle norme tutte sopra illustrate.

SCHIAVONE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

## Art. 7.

*(Composizione e competenza delle Sezioni - Commissioni speciali).*

Il Consiglio di Stato si compone di sei Sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari secondo il riparto fissato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione del Presidente del Consiglio di Stato. Le altre tre costituiscono il Consiglio in sede giurisdizionale.

Il riparto dei ricorsi fra le Sezioni giurisdizionali è demandato al Presidente del Consiglio di Stato.

Ciascuna Sezione si compone di uno o più presidenti di Sezione e di non meno di dieci fra consiglieri, primi referendari o referendari.

Le Sezioni giurisdizionali giudicano con l'intervento di cinque componenti.

Al principio di ogni anno sono assegnati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa designazione del Presidente

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Composizione e competenza delle Sezioni - Commissioni speciali).*

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'Amministrazione.

Esso si compone di otto Sezioni. Le prime tre sono consultive, tre costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, la settima è la Sezione per gli affari legislativi, l'ottava è la Sezione per il coordinamento e per l'esecuzione del giudicato.

La sezioni consultive trattano gli affari secondo il riparto fissato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione del Presidente del Consiglio di Stato.

*Identico.*

Alla Sezione per gli affari legislativi sono demandati l'esame di schemi di provvedimenti legislativi, di regolamenti e testi unici nonché la formulazione dei relativi preavvisi all'Adunanza generale. La Sezione provvede altresì al massimario della giurisprudenza del Consiglio e predispone gli elementi per le relazioni periodiche.

Alla Sezione per il coordinamento e l'esecuzione del giudicato sono demandate le attribuzioni previste dall'articolo 2, primo comma, n. 4, della presente legge.

Ciascuna Sezione si compone di uno o più Presidenti di Sezione e di Consiglieri, Primi referendari e referendari.

Le Sezioni giurisdizionali giudicano con l'intervento di sette componenti.

Al principio di ogni anno sono assegnati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa designazione del Presi-



(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

del Consiglio di Stato, i presidenti, i consiglieri, i primi referendari e referendari chiamati a far parte di ciascuna Sezione.

Ove in una Sezione consultiva o giurisdizionale manchi per assenza o impedimento il numero di magistrati necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio di Stato vi supplisce con proprio decreto destinando provvisoriamente magistrati appartenenti ad altre Sezioni.

Le Sezioni consultive esprimono i pareri di loro competenza e formulano i preavvisi sugli affari di competenza dell'Adunanza generale e della Commissione per i ricorsi straordinari.

Quando il Consiglio di Stato è chiamato a dar parere su affari che riguardano la competenza di più Sezioni consultive, è in facoltà del Presidente del Consiglio di Stato di costituire, con proprio decreto, Commissioni speciali, scegliendone i componenti fra i magistrati delle Sezioni, comprese quelle giurisdizionali.

#### Art. 10.

(*Comitato per gli affari legislativi*).

Per l'esame di schemi di provvedimenti legislativi, di regolamenti e testi unici, nonché per la formulazione dei relativi preavvisi all'Adunanza generale, è costituito al principio di ogni anno, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato al quale sono addetti presidenti di Sezione, consiglieri, primi referendari e referendari designati dal Presidente del Consiglio di Stato nel numero che egli ritiene necessario.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i direttori generali dei competenti Ministeri su richiesta dei rispettivi Ministri o su invito del Presidente del Comitato stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

dente del Consiglio di Stato, i presidenti di Sezione, i consiglieri, i primi referendari e referendari chiamati a far parte di ciascuna Sezione. Tra i presidenti assegnati a ciascuna Sezione è indicato il Presidente investito delle funzioni direttive.

Ove in una Sezione manchi per assenza o impedimento il numero di magistrati necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio di Stato vi supplisce con proprio decreto destinando provvisoriamente magistrati appartenenti ad altre Sezioni.

*Identico.*

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Il Comitato provvede al massimario della giurisprudenza del Consiglio e predisponde gli elementi per le periodiche relazioni previste dall'articolo 2.

Art. 13.

(*Competenza del Consiglio di Stato*)

Il Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo:

1) esprime parere sugli schemi di provvedimenti legislativi, di regolamenti, di testi unici e sugli affari di ogni natura, per i quali sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri;

2) esprime parere in tutti i casi in cui sia richiesto per legge;

3) formula i progetti di legge ed i regolamenti che gli siano commessi dal Governo.

Il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio:

1) sugli schemi di regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

2) sui coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti;

3) sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 2.

(*Competenza del Consiglio di Stato*).

*Identico:*

*identico;*

*identico;*

*identico.*

4) esprime parere sulle questioni attinenti all'esecuzione del giudicato dei giudici ordinari e amministrativi, segnala alla Presidenza del Consiglio dei ministri le decisioni di maggiore rilievo, ai fini dell'esecuzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni nonchè i casi più gravi di inottemperanza al giudicato per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

4) sulle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, esclusi quelli in dotazione del Presidente della Repubblica, disposte dalle Amministrazioni dello Stato per una durata superiore ai nove anni, nonché sulle concessioni di servizi pubblici a carattere nazionale disposte dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

5) sugli schemi di provvedimenti legislativi del Governo che riguardano l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato;

6) in tutti gli altri casi stabiliti per legge.

Art. 8.

(*Adunanza generale*).

L'Adunanza generale del Consiglio di Stato si compone del Presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri, dei primi referendari e referendari. Non possono parteciparvi i magistrati fuori ruolo e quelli in aspettativa.

Il segretario generale del Consiglio di Stato esercita le funzioni di segretario dell'Adunanza generale. In sua assenza o impedimento è sostituito da un referendario.

Art. 9.

(*Adunanza plenaria*).

L'Adunanza plenaria è composta dal Presidente del Consiglio di Stato o dal presidente di Sezione designato, che la presiede, e da dodici consiglieri, quattro per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali.

La designazione del presidente di Sezione e dei consiglieri destinati a far parte della Adunanza plenaria ha luogo al principio di ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa indicazione del Presidente del Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto sono inoltre designati per ogni Sezione giurisdizionale due consiglieri supplenti per l'eventuale sostituzione dei consiglieri impediti o assenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

(*Adunanza generale*).

*Identico.*

Il segretario generale del Consiglio di Stato esercita le funzioni di segretario della Adunanza generale. In sua assenza o impedimento è sostituito da un primo referendario o da un referendario.

Art. 4.

(*Adunanza plenaria*).

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 11.

(*Commissione permanente per i ricorsi straordinari*).

Per esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, è costituita al principio di ogni anno, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa designazione del Presidente del Consiglio di Stato, una Commissione permanente composta di un presidente di Sezione che la presiede e di tre magistrati per ciascuna delle Sezioni consultive e giurisdizionali. A detta Commissione partecipano, inoltre, di volta in volta, con diritto al voto, magistrati delle Sezioni consultive per riferire sui preavvisi proposti dalle Sezioni stesse.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta da un altro presidente di Sezione destinato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 12.

(*Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato*).

Per il disimpegno delle funzioni ad esso attribuite dalla legge, è istituito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, con la partecipazione del Presidente che lo presiede e di tutti i presidenti di Sezione, esclusi quelli fuori ruolo o in aspettativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal presidente di Sezione più anziano.

Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente del Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario del Consiglio di presidenza sono assolte dal segretario generale del Consiglio di Stato.

Art. 1.

(*Composizione del Consiglio di Stato*).

La magistratura del Consiglio di Stato si compone del presidente, di diciotto presidenti di Sezione, di settantadue consiglieri,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 5.

(*Commissione permanente per i ricorsi straordinari*).

*Identico.*

Art. 6.

(*Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato*).

*Identico.*

Art. 7.

(*Composizione del Consiglio di Stato*).

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

di sette primi referendari e di sette referendari.

La nomina del presidente e dei consiglieri ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso.

I presidenti di Sezione sono promossi a scelta fra i Consiglieri di Stato, previo parere del Consiglio di presidenza del Consiglio stesso, e sono nominati con le modalità di cui al comma precedente.

La nomina dei referendari e la loro promozione a primi referendari hanno luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segretario generale del Consiglio di Stato sono conferite, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ad un presidente di Sezione o ad un consigliere.

#### Art. 2.

*(Presidente del Consiglio di Stato).*

Il Presidente del Consiglio di Stato presiede l'Adunanza generale e l'Adunanza plenaria. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito nell'Adunanza generale da un presidente di Sezione, fra quelli che hanno titolo per parteciparvi secondo l'ordine di anzianità di ruolo, e nell'Adunanza plenaria da un presidente di Sezione, designato al principio di ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica.

È in facoltà del Presidente del Consiglio di Stato di presiedere le Sezioni consultive, il Comitato per gli affari legislativi, la Commissione per i ricorsi straordinari e le Commissioni speciali.

Il Presidente del Consiglio di Stato ha la direzione del personale amministrativo e del servizio interno, corrisponde coi Ministri e con le altre pubbliche autorità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 8.

*(Presidente del Consiglio di Stato).*

*Identico.*

È in facoltà del Presidente del Consiglio di Stato di presiedere le Sezioni consultive, la Sezione per gli affari legislativi, la Sezione per il coordinamento e l'esecuzione del giudicato, la Commissione per i ricorsi straordinari e le Commissioni speciali.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Alla fine di ogni anno solare il Presidente del Consiglio di Stato rassegna al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulla situazione della magistratura e sui lavori svolti durante l'anno. Provvede altresì, periodicamente, alla pubblicazione di una relazione sistematica della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

### Art. 3.

(*Concorso per referendario del Consiglio di Stato*).

Possono partecipare al concorso per referendario del Consiglio di Stato coloro che siano in possesso della laurea in giurisprudenza e appartengano ad una delle seguenti categorie:

1) giudici di tribunale ed equiparati; referendari della Corte dei conti; sostituti procuratori o giudici istruttori militari di II classe; sostituti avvocati dello Stato;

2) impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato, della Camera e della Corte costituzionale, che rivestano da almeno tre anni la qualifica di consigliere di I classe o ad essa equiparata;

3) assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche;

4) iscritti nell'albo degli avvocati da almeno quattro anni, che abbiano conseguito l'iscrizione per esame;

5) impiegati delle carriere direttive delle regioni e degli enti pubblici a carattere nazionale che siano entrati nella carriera di appartenenza in seguito a concorso per esami ed abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio nella carriera stessa.

I referendari che per il periodo di due anni abbiano prestato effettivo servizio qualificato lodevole dal Consiglio di presidenza, sono promossi primi referendari in base a scrutinio per merito comparativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*Identico.*

### Art. 9.

(*Concorso per referendario del Consiglio di Stato*).

*Identico:*

*identico;*

*identico;*

3) assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con anzianità di almeno quattro anni;

*identico;*

*identico;*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 4.

(*Nomina dei consiglieri di Stato*)

I primi referendari che per il complessivo periodo di quattro anni dalla nomina a referendari hanno prestato effettivo servizio qualificato lodevole dal Consiglio di presidenza di Stato sono promossi consiglieri.

I posti di consigliere disponibili al principio di ogni anno e quelli che si rendono disponibili nel corso di esso sono riservati, fino a concorrenza, ai primi referendari che hanno maturato e matureranno nell'anno stesso l'anzianità prescritta dal comma precedente per la loro promozione a consigliere.

Qualora tali posti vengano nel frattempo assorbiti per il ritorno in ruolo di consiglieri fuori ruolo, i primi referendari sono promossi in soprannumero, con riserva di riassorbimento alle prime vacanze disponibili.

I posti di consigliere di Stato che non debbono essere coperti a norma dei commi precedenti sono conferiti, previo parere del Presidente del Consiglio di Stato, a persone che hanno compiuto i quarantacinque anni di età e non superato i sessantacinque e siano forniti di diploma di laurea.

I componenti dei Gabinetti e delle Segreterie particolari dei membri del Governo non possono essere nominati consiglieri di Stato se non dopo l'effettiva cessazione dai predetti incarichi.

Art. 5.

(*Guarentigie dei magistrati del Consiglio di Stato*).

I magistrati del Consiglio di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni seguenti:

1) non possono essere destinati ad ufficio estraneo al Consiglio di Stato se non col loro consenso;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 10.

(*Nomina dei consiglieri di Stato*).

*Identico.*

Art. 11.

(*Guarentigie dei magistrati del Consiglio di Stato*).

*Identico:*

*identico;*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

2) non possono essere collocati a riposo d'ufficio, se non quando, per grave infermità, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3) non possono essere sospesi se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4) non possono essere rimossi dall'ufficio se non quando abbiano ricusato di adempiere a doveri del proprio ufficio imposti dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromesso la loro reputazione personale o la dignità del Collegio al quale appartengono.

I provvedimenti previsti nei nn. 2), 3) e 4) del comma precedente sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e conforme parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale.

Il limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati del Consiglio di Stato è fissato al compimento degli anni settanta.

#### Art. 6.

(*Conferimento di incarichi*).

Salvo che non sia diversamente disposto per legge o per regolamento, i magistrati del Consiglio di Stato non possono assumere incarichi estranei alle loro attribuzioni se non nei casi e alle condizioni seguenti:

1) gli incarichi, compresi quelli previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferiti, con il consenso del magistrato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio di Stato;

2) per il conferimento di incarichi che importano la continuativa attività e presenza del magistrato presso altra Amministrazione, sono necessari, oltre al consenso del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*identico*;

3) non possono essere sospesi se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri, o per irregolare e censurabile condotta e per reiterata inosservanza dei termini previsti per il deposito degli elaborati dei pareri e delle decisioni;

*identico*.

*Identico*.

*Identico*.

#### Art. 12.

(*Conferimento di incarichi*).

*Identico*.



(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

magistrato, la richiesta scritta del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, e la previa autorizzazione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Tali incarichi importano in ogni caso il collocamento fuori ruolo; questo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

3) gli incarichi di cui al precedente n. 2) non possono avere durata superiore a tre anni consecutivi, salvo che si tratti di incarichi a tempo determinato, nel qual caso il collocamento fuori ruolo potrà superare il limite del triennio. Cessato il collocamento fuori ruolo, il magistrato non può essere nuovamente collocato in tale posizione se non sia trascorso almeno un anno.

Il numero dei presidenti di Sezione e dei consiglieri di Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nei casi previsti ai nn. 2) e 3) del precedente comma, non può superare le due unità per i presidenti di Sezione e le sei unità per i consiglieri di Stato.

Non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che dopo la loro nomina non abbiano ancora esercitato per un effettivo triennio le funzioni di istituto.

Oltre che nei casi previsti da altre leggi, sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati del Consiglio di Stato nominati membri del Governo. Ad essi non si applicano le precedenti disposizioni del presente articolo.

Salvo quanto disposto al quarto comma, i primi referendari e i referendari non possono essere destinati ad incarichi estranei alle loro normali attribuzioni.

I magistrati del Consiglio di Stato, che in virtù di legge o di regolamento, facciano anche parte di altri compiti consultivi dell'Amministrazione centrale, debbono astenersi dal voto in tutti i casi nei quali debba essere udito anche il Consiglio di Stato, salvo che trattisi dell'esame di schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 14.

(*Deliberazioni del Consiglio di Stato -  
Competenza dell'Adunanza generale*).

Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto il suo parere, delibera in Adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per Sezioni.

Il Consiglio di Stato delibera in Adunanza generale in tutti i casi in cui il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge. Sono altresì sottoposti all'Adunanza generale i preavvisi delle Sezioni consultive su questioni di massima giusta determinazione del Presidente del Consiglio di Stato nonchè i preavvisi del Comitato previsto dall'articolo 10 sui provvedimenti di cui all'articolo 13, primo comma, nn. 1) e 3).

Avuto il parere di una Sezione consultiva o di una Commissione speciale, il Ministro richiedente può domandare che l'affare sia sottoposto all'esame dell'Adunanza generale, semprechè non si tratti di affari che possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il decreto del Presidente della Repubblica, o del Presidente del Consiglio dei ministri, o dei Ministri deve essere preceduto dalla formula « udito il parere del Consiglio di Stato ».

Art. 15.

(*Ricorso straordinario al Capo dello Stato -  
Parere del Consiglio di Stato*).

Il Consiglio di Stato, quale organo di tutela della giustizia nell'amministrazione esprime parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Art. 16.

(*Requisiti e contenuto del ricorso*).

Gli atti amministrativi sui quali siano esauriti o non possano proporsi ricorsi amministrativi possono essere impugnati con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 13.

(*Deliberazioni del Consiglio di Stato -  
Competenza dell'Adunanza generale*).

*Identico.*

Il Consiglio di Stato delibera in Adunanza generale in tutti i casi in cui il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge. Sono altresì sottoposti all'Adunanza generale i preavvisi delle Sezioni consultive su questioni di massima giusta determinazione del Presidente del Consiglio di Stato nonchè i preavvisi della Sezione per gli affari legislativi sugli affari di cui all'articolo 2, primo comma, nn. 1 e 3.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 14.

(*Ricorso straordinario al Presidente della  
Repubblica - Parere del Consiglio di Stato*).

*Identico.*

Art. 15.

(*Requisiti e contenuto del ricorso*).

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

ricorso al Presidente della Repubblica per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge.

Il ricorso è diretto al Presidente della Repubblica e deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato, la esposizione sommaria dei fatti, i motivi sui quali il ricorso stesso si fonda, la data e la sottoscrizione del ricorrente.

Se l'atto impugnato è stato preceduto da ricorso gerarchico si possono proporre in via straordinaria anche motivi non dedotti in sede gerarchica.

Art. 17.

(*Norme transitorie*).

L'aumento di sei presidenti di Sezione e quello di dodici consiglieri rispetto agli organici in vigore saranno effettuati nella misura di tre unità all'anno a decorrere da quello di entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni a consigliere di Stato dei primi referendari in servizio al momento di entrata in vigore della presente legge sono disposte al compimento del prescritto periodo di servizio anche in soprannumero, con riassorbimento al verificarsi delle prime vacanze disponibili.

Art. 18.

(*Delega al Governo  
per l'emanazione di testi unici*).

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative all'ordinamento ed alle attribuzioni del Consiglio di Stato apportando alle leggi e ai regolamenti vigenti le modificazioni e le integrazioni necessarie per armonizzare le norme stesse con quanto disposto dalla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 16.

(*Norme transitorie*).

*Identico.*

Art. 17.

(*Delega al Governo  
per l'emanazione di un testo unico*).

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Entro lo stesso termine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria disciplinanti il nuovo statuto del personale di segreteria e del personale ausiliario del Consiglio di Stato. Detto statuto dovrà prevedere il riordinamento delle carriere. Dovrà essere altresì attuata la revisione delle qualifiche in modo da assicurare una progressione di carriera anche per esami.

Art. 19.

*(Delega al Governo per la disciplina delle procedure amministrative e contenziose e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).*

Nel termine indicato all'articolo precedente il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare il procedimento per la trattazione degli affari consultivi innanzi al Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il processo davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale anche in grado di appello avverso le decisioni dei giudici amministrativi di primo grado.

Le norme delegate dovranno attenersi ai seguenti principî e criteri direttivi:

1) per il procedimento relativo alla trattazione degli affari consultivi: semplificare le procedure in modo da assicurare la massima celerità del procedimento, specialmente per gli affari di cui sia dichiarata dall'Amministrazione l'urgenza;

2) per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: modificare la procedura vigente assicurando un andamento semplice e spedito ed un'ampia difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini anche attraverso un minimo contraddittorio.

Nel rispetto del principio di alternatività col ricorso giurisdizionale, coordinare le discipline in modo da eliminare le incongruenze e risolvere i contrasti che si possono ve-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

**Soppresso.**

Art. 18.

*(Delega al Governo per la disciplina delle procedure amministrative e contenziose e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

rificare se lo stesso provvedimento sia impugnato in sede giurisdizionale e in via straordinaria da diversa persona;

3) per il processo davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale: realizzare una riforma delle strutture del procedimento che, nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'esigenza fondamentale di fornire al giudice il mezzo processuale per acquisire gli elementi indispensabili per la decisione, assicuri un andamento più semplice e spedito al giudizio amministrativo davanti al Consiglio di Stato anche in sede di appello; coordinare le norme sul procedimento davanti ai giudici amministrativi di primo grado e sull'appello avverso le decisioni di questi giudici inserendole in un sistema unitario e organico nel quale siano eliminate discordanze e lacune; procedere alla revisione e al coordinamento delle norme sulla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato, apportandovi le modificazioni che si renderanno necessarie in seguito all'istituzione di nuovi organi di giustizia amministrativa di primo grado, nonchè le integrazioni occorrenti per attuare una sempre più efficace tutela del cittadino, anche per quanto concerne l'adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato.

Art. 20.

(*Modalità della delega*).

Fermo il disposto dell'articolo 13, secondo comma, n. 5), i provvedimenti legislativi di cui agli articoli 18 e 19 saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere di una Commissione composta di cinque senatori e di cinque deputati.

Art. 21.

(*Copertura della spesa*).

All'onere di lire 90 milioni derivante per l'esercizio 1962-63 dall'applicazione della presente legge, si provvederà con un'aliquota

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 19.

(*Modalità della delega*).

Fermo il disposto dell'articolo 2, terzo comma, n. 5, i provvedimenti legislativi di cui agli articoli 17 e 18 saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere di una Commissione composta di cinque senatori e di cinque deputati.

Art. 20.

(*Copertura della spesa*).

All'onere di lire 90 milioni derivante per l'esercizio 1962-63 dall'applicazione della presente legge, si provvederà con un'aliquota

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

del maggior gettito conseguente alla variazione dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B* di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B* di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206.

*Identico.*